



Prot. n. 6554

Matera li 31.10.2024

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il Regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge n. 508 del 21 dicembre 1999;

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera, approvato con D.D. 332 dell'11/7/2005, come modificato con D.D. n. 451 del 13 marzo 2019, in particolare l'art. 3;

Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica "E.R. Duni" di Matera, approvato con D.D. 31/1/2011, come modificato con D.P. n. 5192 del 4/7/2019;

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Musica "E.R. Duni" di Matera, approvato con D.D. n. 614 del 4/10/2006, come modificato con D.D. n. 983 in data 19 maggio 2016, con particolare riferimento all'art.9, comma 3;

Visto il piano di indirizzo per il corrente anno accademico approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 23.10.2024;

Visto la delibera n° 72 con la quale l'Organo Consiliare nella seduta del 23 Ottobre 2024, ha approvato il testo del Regolamento disciplinante la figura del *Cultore della Materia*;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 nella seduta del 30.10.2024;

Rilevato che il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione non contiene modifiche da apportare al testo regolamentare;

Ritenuto pertanto concluso il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione dell'atto

ADOTTA

il Regolamento disciplinante la figura del *Cultore della Materia* che, allegato al seguente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Il Presidente
(Prof. Michele Niglio)

Firmato digitalmente da:
MICHELE NIGLIO
Data: 31/10/2024 16:13:33



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA FIGURA DEL *CULTORE DELLA MATERIA*

Articolo 1

Definizione delle funzioni

1. I cultori della materia collaborano con il personale docente del Conservatorio per lo svolgimento di attività didattiche seminariali e di esercitazione, nonché per lo svolgimento degli esami di profitto e di diploma secondo le disposizioni dell'art. 42, R.D. 4 giugno 1938, n. 1269. L'attività di "*Cultore della Materia*" deve essere svolta sempre in presenza del docente titolare della disciplina. Ogni diversa disposizione provvidenziale o negoziale è pertanto da ritenersi nulla e improduttiva di qualunque effetto giuridico.

Articolo 2

Natura dell'incarico

1. Le funzioni di "*Cultore della materia*" sono svolte su base volontaria. Esse tendono a soddisfare interessi culturali ed artistici dei cultori in quanto favoriscono l'aggiornamento professionale, il confronto delle idee e la partecipazione ai progetti di ricerca.
2. Lo svolgimento delle funzioni, secondo quanto disposto dalle norme di legge, è totalmente gratuito, non dà diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.
3. Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il "*Cultore della materia*" è tenuto a garantire una presenza corrispondente ad almeno il 50% delle ore di lezione frontale del docente titolare della disciplina.
4. Non può essere conferita la nomina di "*Cultore della materia*" ad allievi iscritti al Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera. Il verificarsi di tale situazione comporta l'immediata decadenza della eventuale nomina già conferita quale Cultore della materia.

Articolo 3

Procedure di attribuzione

1. L'attribuzione della qualifica di "*Cultore della Materia*" viene deliberata dal Consiglio Accademico su proposta di un docente di ruolo, o affidatario di un incarico di insegnamento, responsabile di attività formativa, con il consenso dell'interessato.
2. La proposta di conferimento deve essere accompagnata da un curriculum sull'esperienza acquisita dall'interessato, dall'elenco delle eventuali pubblicazioni e delle attività artistiche prodotte nonché da una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, sottoscritti dall'interessato e controfirmati dal docente proponente.
3. La proposta così formulata sarà presentata al Consiglio Accademico che, valutata la richiesta ed il curriculum e provvederà all'attribuzione della qualifica.





Il Consiglio Accademico può stabilire la data limite per la presentazione delle proposte, nonché disporre l'eventuale acquisizione di pareri da parte dei referenti di Dipartimento competenti in merito alla valutazione del profilo scientifico del candidato.

4. L'attribuzione della qualifica di Cultore della Materia ha validità annuale e può essere rinnovata, sempre a cadenza annuale.
5. Il numero massimo di cultori nominabili per ciascuna attività formativa è di uno per ogni anno accademico.

Art. 4 Requisiti

1. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere attestato con autocertificazione controfirmata dal docente richiedente, titolare o affidatario di un incarico di insegnamento. Requisito minimo per essere nominati cultori è il possesso di un Diploma di Conservatorio (previgente ordinamento) o Diploma Accademico di I o II livello o Laurea Triennale o Magistrale.

Gli aspiranti cultori devono inoltre possedere anche uno dei seguenti requisiti:

- a) Voto di laurea non inferiore a 110 su 110;
- b) Tesi di laurea nel medesimo settore scientifico disciplinare o settore affine rispetto a quello per cui viene richiesta la nomina;
- c) La pubblicazione di articoli o saggi o l'aver svolto attività artistica attinente al settore per cui viene richiesta la nomina o settore affine;
- d) Esperienza professionale adeguata in settori professionali che abbiano attinenza con il settore scientifico disciplinare o affine per cui viene richiesta la nomina.

Art. 5 Nomina

1. La nomina a "Cultore della materia" ha validità annuale e può essere prorogata per altre due volte consecutive con semplice richieste del titolare del corso proponente da presentarsi ogni anno il 30 novembre o come diversamente disposto, accompagnata da dichiarazione di disponibilità dell'interessato.

2. Alla scadenza del triennio è comunque consentito il rinnovo della qualifica secondo le procedure di cui all'art. 3 e alle medesime condizioni previste dalla norma e dal presente regolamento.

3. Il docente titolare della disciplina, al termine di ciascun anno accademico, è tenuto a produrre una dettagliata relazione circa l'attività svolta dal Cultore della materia.

4. La Direzione può, per giustificato motivo, revocare in qualsiasi momento l'attribuzione della qualifica di Cultore della materia.

Art. 6 Qualifica





1. Il Cultore della materia può fare uso della qualifica di "*Cultore della materia*" soltanto nel periodo di attribuzione da parte Conservatorio "E. R. Duni" e con l'indicazione della disciplina per la quale è stata conferita, in coerenza con quanto certificato dai decreti di nomina e dagli eventuali attestati richiesti in merito alle funzioni svolte.

Art. 7

Certificazione

1. La certificazione attestante lo svolgimento delle funzioni quale "*Cultore della materia*" può essere rilasciata a richiesta dell'interessato, al termine dell'anno accademico di riferimento qualora sussistano le seguenti condizioni:

- Presenza corrispondente il 50% delle ore di lezione frontale del docente titolare della disciplina;
- Relazione del docente titolare della disciplina circa il positivo assolvimento delle funzioni quale Cultore della materia.
- L'attestato di Cultore della Materia rilasciato dal Conservatorio è spendibile ai fini previsti dalla legge.

Art. 8

Pubblicazione dati

1. I "*Cultori della materia*" sono iscritti, a cura del Direttore, in apposito elenco che verrà pubblicato nel sito web. In tale elenco devono essere indicati i seguenti dati:

- Generalità del cultore
- Docente proponente
- Data del decreto attributivo
- Eventuali proroghe annuali richieste

Art. 9

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2024/2025. L'approvazione da parte del Consiglio accademico lo rende immediatamente operativo.

2. Eventuali modifiche al presente Regolamento effettuate dal Consiglio Accademico nel corso dell'anno diventano attuative subito e sono applicate a coloro che ricoprono l'incarico di cui all'art. 5 del presente regolamento.

